



Agenzia Perugia (Cod.5014)

Fra lo Spett.le **FONDO NAZIONALE PENSIONE A FAVORE DEI LAVORATORI DEL SETTORE DELL'IGIENE AMBIENTALE E DEI SETTORI AFFINI** in forma abbreviata **PREVIAMBIENTE**, Sede Legale: Lungotevere Michelangelo 9 ROMA, C.F. 97153720582, autorizzato all'esercizio dell'attività ed iscritto all'Albo istituito presso la Commissione di Vigilanza sui Fondi pensione con il n. 88

in seguito, denominato per brevità "**CONTRAENTE**" o "**FONDO**" e

AXA ASSICURAZIONI S.p.A.- Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano – Italia, Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it; Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83).

In seguito, denominata per brevità "**SOCIETÀ** o "**AXA**";

viene stipulata la presente

CONVENZIONE N. 33952 **(tariffa 1043)**

per l'assicurazione Collettiva in forma di garanzia temporanea di gruppo "per l'erogazione di prestazioni in caso di premorienza e invalidità permanente certificata dagli Enti Competenti che comporti la cessazione del rapporto di lavoro" a favore di tutti gli iscritti attivi al Fondo Previambiente che risultino essere dipendenti delle aziende che applicano il CCNL dei Servizi ambientali.

A tal fine il Fondo dichiara che gli Assicurati non esprimono adesione al contratto assicurativo collettivo, né sostengono, neppure in parte, l'onere economico, trattandosi di negozio giuridico a favore del terzo, in cui il Fondo assume la veste di stipulante, assumendo tutti gli oneri ad esso pertinenti.



NORME GENERALI

PREMESSO CHE

- a) il FONDO, autorizzato all'esercizio dell'attività ed iscritto all'Albo istituito presso la Commissione di Vigilanza sui Fondi pensione con il n. 88, intende stipulare per i propri aderenti che risultino essere DIPENDENTI delle Aziende che applicano il CCNL dei Servizi ambientali (di seguito "ISCRITTI" o "ISCRITTI-ATTIVI"), un'assicurazione collettiva per il caso di morte e invalidità permanente degli stessi;
- b) il FONDO dichiara che gli assicurandi non decidono di aderire al contratto assicurativo collettivo ma sono in esso inseriti dal FONDO stesso;
- c) la SOCIETA', autorizzata all'esercizio dell'attività di assicurazione di cui ai rami vita previsti dall'art. 2, co. 1, del Decreto Legislativo del 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private), è disponibile a fornire tale copertura nei limiti e nei termini della presente Convenzione e delle Condizioni di Assicurazione da essa richiamate;
- d) il Consiglio di Amministrazione del FONDO ha provveduto:
 - alla selezione di un soggetto a cui affidare la copertura dei rischi di premorienza ed invalidità permanente ai sensi dell'articolo 6, comma 5 del d.lgs. n. 252/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante invito a offrire;
 - alla deliberazione nella seduta del 22 Ottobre 2025, dopo la necessaria valutazione e comparazione delle offerte concorrenti dei partecipanti al procedimento di selezione, di sottoscrivere con AXA la presente CONVENZIONE per l'erogazione delle coperture accessorie.

Tutto ciò premesso, tra le Parti, come innanzi rappresentate, si stipula la seguente CONVENZIONE:

ART.1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La Convenzione ha ad oggetto l'assicurazione del solo rischio di morte e invalidità permanente degli Assicurati, come definiti al successivo articolo 2.

La Società, sulla base delle Condizioni di Assicurazione allegate (come di seguito definite), si assume pertanto l'obbligo, in caso di decesso e/o invalidità permanente di ciascun Assicurato certificata dagli Enti Competenti che comporti la cessazione del rapporto di lavoro, durante il periodo di validità dell'assicurazione, di pagare agli aventi diritto il Capitale Assicurato.

La Convenzione di durata triennale prevede l'emissione da parte della Società di una copertura assicurativa con meccanismo di individuazione trimestrale (rinnovabile di trimestre in trimestre) in riferimento a ciascun anno assicurato, sulla base di quanto definito al successivo art. 5 - *"Decorrenza della convenzione e durata della garanzia assicurativa"*.

Il rapporto assicurativo a favore dei singoli Assicurati viene stipulato ed è regolato sulla base delle Condizioni di Assicurazione "EB Protection Aperto - TCM + IP Previambiente" - edizione novembre 2025 ("**Condizioni di Assicurazione**") per quanto non derogato dalla presente Convenzione e relativi Allegati.

Le Parti negozieranno in buona fede le condizioni per il riconoscimento, da parte di AXA, di un incremento della PRESTAZIONE ASSICURATA, in ragione dell'andamento tecnico nel corso della durata della presente Convenzione.

Tutti i termini utilizzati in maiuscolo nella presente Convenzione, e qui non altrimenti definiti, si intenderanno assumere il significato agli stessi attribuito dal Glossario contenuto nelle Condizioni di Assicurazione.



ART.2 - ASSICURATI

Assumono la veste di “**Assicurato/i**”, per il periodo di validità della Convenzione, **TUTTI** gli **ISCRITTI ATTIVI** al FONDO alla data del **1^a gennaio 2026**, e gli eventuali iscritti futuri, che abbiano **un’età assicurativa compresa tra i 16 (sedici) e gli 80 (ottanta) anni**.

Per Assicurato/i - Iscritto Attivo si intende ciascun dipendente delle aziende che applicano il CCNL dei Servizi ambientali ancora in attività, che sia aderente al FONDO.

Gli Assicurati saranno esclusivamente coloro che risulteranno elencati nelle Schede di Polizza emesse dalla Compagnia, per i quali la stessa ha accettato il rischio ed il FONDO ha corrisposto il relativo premio.

La perdita della qualifica di Iscritto Attivo al FONDO determina il mancato rinnovo della copertura assicurativa alla prima scadenza trimestrale successiva alla data di decadenza della qualifica.

Il premio già versato è da intendersi acquisito dalla Società, esclusa ogni restituzione, anche parziale.

ART.3 - PRESTAZIONE ASSICURATA

L’importo del Capitale Assicurato o Prestazione Assicurata – uguale per ciascun ISCRITTO ATTIVO – viene stabilito in **€ 30.200,00** (trentamila duecento,00 euro).

ART.4 - BENEFICIARI

Il beneficio delle prestazioni assicurate, così come definite all’art. 4 delle Condizioni di Assicurazione è attribuito:

- per il caso di morte, ai soggetti indicati alla Società dal FONDO, come al medesimo comunicati dall’Assicurato o, in mancanza di comunicazione dell’Assicurato stesso, agli eredi testamentari o, in assenza di testamento, agli eredi legittimi;
- per il caso di Invalidità Permanente all’Assicurato stesso.

Il FONDO si impegna a collaborare con la massima diligenza nella trasmissione alla Società di tutta la documentazione, necessaria per l’individuazione dei “Beneficiari”, ai sensi dell’art. 4 delle Condizioni di Assicurazione ed in conformità alle condizioni, ove applicabili, dell’art. 16 delle Condizioni di Assicurazione.

ART.5 - DECORRENZA DELLA CONVENZIONE E DURATA DELLA GARANZIA ASSICURATIVA

La presente Convenzione ha effetto dalle ore 00.00 del 01/01/2026, con durata triennale, e scadenza alle ore 24.00 del 31/12/2028. Le Parti convengono che tale scadenza possa essere estesa di ulteriori tre anni alle medesime condizioni ovvero a condizioni migliorative per il FONDO (secondo quanto indicato dall’art. 1, comma 5 della presente Convenzione), previo accordo da sottoscrivere entro il 1/12/2028 (a seguito di verifica dell’andamento tecnico).

Il periodo di copertura assicurativa relativo a ciascun anno di Convenzione coincide con i seguenti quattro trimestri assicurativi:

- **I trimestre: dal 1° gennaio al 31 marzo;**
- **II trimestre: dal 1° aprile al 30 giugno;**
- **III trimestre: dal 1° luglio al 30 settembre;**
- **IV trimestre: dal 1° ottobre al 31 dicembre.**

Pertanto, in riferimento a ciascun Assicurato incluso nella Convenzione, in forza della conclusione del contratto triennale, viene accesa una copertura assicurativa trimestrale,



rinnovabile di trimestre in trimestre per ciascun anno di durata della Convenzione. La singola copertura assicurativa corrisponde:

- con il periodo trimestrale intercorrente dalle ore 00.00 del 1° giorno del trimestre di riferimento fino alle ore 24.00 dell'ultimo giorno del relativo trimestre;
- con la frazione di trimestre successiva all'ingresso in assicurazione, per le posizioni individuali che aderiscono all'assicurazione nel corso dell'anno stesso. In questo caso, il relativo premio verrà determinato in proporzione alla frazione di anno di copertura, con decorrenza primo giorno del mese.

ART.6 - DOCUMENTAZIONE SANITARIA: ACCERTAMENTI E DICHIARAZIONE DEGLI ASSICURATI

Non è prevista valutazione medica all'ingresso per tutti gli attuali e futuri Assicurati - Iscritti al FONDO.

ART.7 - PREMIO

Sulla Contraente gravano tutti gli obblighi derivanti dal contratto e in particolare quello del pagamento dei premi.

Il premio complessivo della Convenzione indicato nelle schede di polizza, e relative appendici, di cui al successivo Art. 13, deve essere corrisposto dal FONDO ad AXA entro 30 giorni dall'emissione del corrispettivo documento.

La copertura assicurativa è prestata a condizione che il FONDO versi alla Società per ciascun Assicurato/Iscritto il premio mensile di € 4,90 (quattro euro e novanta centesimi di euro), da corrispondersi da parte delle Aziende cui facciano riferimento i relativi soggetti Iscritti Attivi al FONDO per 12 mensilità, secondo le seguenti scadenze:

- I trimestre: dal 1° gennaio al 31 marzo **entro il 16 aprile;**
- II trimestre: dal 1° aprile al 30 giugno **entro il 16 luglio;**
- III trimestre: dal 1° luglio al 30 settembre **entro il 16 ottobre;**
- IV trimestre: dal 1° ottobre al 31 dicembre **entro il 16 gennaio;**

In caso di decorrenza della copertura per il singolo Assicurato successiva al 1° gennaio, il relativo premio sarà calcolato con il metodo del pro-rata temporis. Per ciascun Assicurato il premio relativo ad ogni trimestre o frazione di trimestre risulterà dal prodotto tra il premio annuo di € 58,80 (cinquantotto euro e 80 centesimi) e il rapporto tra il numero di mesi di effettiva permanenza dell'Assicurato in assicurazione nel trimestre ed il numero totale dei mesi dell'anno.

Le anomalie in fase di riconciliazione delle rimesse verso il FONDO da parte delle Aziende o i mancati versamenti delle stesse a favore dei singoli Assicurati/Iscritti potranno essere sanate dall'Azienda **entro e non oltre il trimestre successivo** a quello di verifica dell'anomalia stessa. Eventuali ulteriori regolarizzazioni tardive non avranno effetto retroattivo sul rischio assunto.

Il FONDO a sua volta dovrà trasmettere i versamenti giunti entro e non oltre il trimestre successivo alla verifica dell'anomalia alla Società, secondo le modalità previste all'art. 8 – "Obblighi della Contraente e della Società" –, per la regolarizzazione delle singole posizioni degli Assicurati/Iscritti con emissione della relativa Appendice di inclusione.

Il totale mancato pagamento del premio assicurativo corrispondente a ciascun trimestre comporta invece, a partire dalle 24 ore della rispettiva scadenza trimestrale indicata, la sospensione delle garanzie che se non riattivate nei termini prescritti determinano l'estinzione della singola posizione individuale ed i premi già pagati restano acquisiti dalla Compagnia.

Qualora il periodo assicurativo sia trascorso senza che si siano verificati gli eventi coperti dalla garanzia assicurativa, ogni obbligazione della Società dovrà ritenersi estinta ed i premi pagati



dalla Contraente rimarranno acquisiti dalla Società, ferma restando la facoltà ed i diritti di ciascun Assicurato di azionare la relativa copertura assicurativa entro i termini previsti dalle Condizioni di Assicurazione.

ART.8 - OBBLIGHI DELLA CONTRAENTE E DELLA SOCIETA'

La Contraente, in ottemperanza ai disposti dei Regolamenti IVASS n. 40 e 41 del 2018, è tenuta a consegnare all'Assicurato copia delle Condizioni di Assicurazione e di eventuali appendici al Contratto che comportino modifiche alle Condizioni stesse nonché una copia di tutta la documentazione che sarà sottoscritta dall'Assicurato con riferimento alla relativa copertura.

La Contraente si obbliga a concordare preventivamente con AXA qualunque Informativa avente ad oggetto i contenuti dell'assicurazione (cartacea, online, ecc.) a carattere pubblicitario o di marketing, relativa alla Convenzione.

La Contraente terrà indenne e manlevata la Società da ogni danno diretto che dovesse derivarle dal mancato rispetto degli obblighi sopra richiamati, se commessi con dolo o colpa grave dalla Contraente.

Il FONDO, direttamente o demandando tale adempimento all'appaltatore dei servizi amministrativi da esso incaricato, si impegna a trasmettere ad AXA, su supporto informatico con tracciato record, o altro mezzo equivalente, concordato preventivamente tra le Parti:

- A. **entro il 1° giorno lavorativo** del secondo mese successivo al termine di ciascun trimestre solare, l'elenco nominativo degli Assicurandi da inserire in copertura nel trimestre appena concluso, con l'indicazione per ciascuno dell'azienda di cui sono dipendenti, della data di nascita, sesso, codice fiscale, premio, data di decorrenza di copertura e data di scadenza della validità della stessa;
- B. **entro il 1° giorno lavorativo** del quinto mese successivo al termine di ciascun trimestre solare le eventuali ulteriori posizioni arretrate, tramite elenco nominativo degli Assicurati da inserire in copertura nel trimestre di cui al punto precedente, con l'indicazione per ciascuno delle informazioni di cui al punto precedente.

La Società emetterà per il Contraente:

- 1. **Trimestralmente** una scheda di polizza che formalizza le coperture per gli assicurati presenti in garanzia alle ore 00 del giorno 1 del trimestre di riferimento per ogni annualità di Convenzione
- 2. **Trimestralmente, entro l'ultimo giorno del mese nel quale la SOCIETA' ha ricevuto l'elenco nominativo** di cui al precedente comma B una appendice di inclusione contenente i nominativi dei nuovi assicurati da inserire in copertura dalla data di decorrenza comunicata dal Contraente. Tale periodo di ritardo **non potrà superare gli otto mesi**.

ART.9 - DENUNCIA SINISTRO

Ad integrazione di quanto disposto all'art. 16 delle Condizioni di Assicurazione – “EB Protection Aperto - TCM + IP Previambiente”- edizione novembre 2025 si conviene che al verificarsi degli eventi assicurati, l'Assicurato (o i suoi aventi diritto) hanno l'obbligo di consegnare al FONDO, **entro i 180 (cento ottanta) giorni successivi**, secondo le modalità indicate nell'apposita sezione del sito www.previambiente.it, la domanda per il riconoscimento della prestazione sottoscritta dall'avente/i diritto in ogni sua parte, corredato dalla documentazione aggiuntiva ivi specificata.

Il FONDO a sua volta provvederà ad inoltrare tale documentazione tempestivamente ad AXA. Il termine per la liquidazione decorrerà **dal giorno di ricevimento da parte di AXA della comunicazione via PEC/e-mail, completa di tutta la documentazione richiesta**.

Il capitale assicurato sarà successivamente liquidato all'esito della istruttoria espletata sulla base della documentazione acquisita, secondo le modalità e i termini indicati all'art. 17 delle Condizioni di Assicurazione – “EB Protection Aperto - TCM + IP Previambiente”- edizione novembre 2025.



Si precisa:

- che l'assicurazione è inefficace per decessi avvenuti in una data non ricadente nel Periodo di validità della convenzione o comunque nel periodo di validità delle relative garanzie;
- non saranno coperti i casi di invalidità permanente la cui data di decorrenza indicata nel verbale di accertamento non ricada nel periodo di assicurazione o, comunque nel periodo di validità della presente Assicurazione. Tale garanzia sarà quindi efficace solo in caso di invalidità permanente definitivamente accertata, rimanendo esclusi i casi in corso di accertamento o subordinati a rivedibilità.

I Sinistri intervenuti durante un periodo di sospensione per mancato pagamento del Premio non verranno presi in carico dalla Società. Tuttavia, dopo l'eventuale riattivazione della copertura per successivo pagamento del premio il relativo Assicurato potrà presentare apposita domanda secondo le previsioni delle Condizioni di Assicurazione.

ART.10 - STRUTTURA DELLA CONVENZIONE

La Convenzione è composta:

- dagli accordi di Convenzione qui sottoscritti,
- DIP Prodotto eb protection Aperto 2024
- dalle Condizioni di assicurazione *"EB Protection Aperto - TCM + IP Previambiente-edizione novembre 2025"*
- da eventuali Appendici.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge in materia.

La Parti hanno congiuntamente concorso alla redazione della Convenzione, approvandone specificamente ciascun articolo.

Milano, 03 Dicembre 2025

AXA ASSICURAZIONI S.p.A.

Direzione Salute
Cristiano Gianni

LA CONTRAENTE